

IPERAMMORTAMENTO 2026 PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo possono beneficiare dell'iperammortamento 2026, ma sono soggetti a **requisiti tecnici ulteriori** rispetto ai beni digitali ordinari.

In particolare, assumono rilievo la tipologia dei moduli iscritti nel Registro ENEA, il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico della struttura produttiva, i limiti massimi di costo e gli specifici obblighi di attestazione tecnica e contabile.

Inquadramento dell'agevolazione

La disciplina dell'iperammortamento 2026 riconosce una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile degli investimenti in beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Oltre ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, sono agevolabili i beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, compresi i relativi sistemi di stoccaggio.

Per gli impianti fotovoltaici, l'accesso al beneficio **non dipende dalla interconnessione** tipica dei beni 4.0, ma dal rispetto dei requisiti speciali previsti per gli investimenti energetici e dalla corretta conclusione della procedura telematica presso il GSE.

Moduli fotovoltaici ammessi: categorie ENEA B e C

Sono agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto dall'ENEA nelle **categorie B o C**.

La categoria A, pur permanendo nel Registro, non rientra nel perimetro della disciplina agevolativa in esame.

Categoria	Requisito produttivo	Soglia tecnica minima
B	Modulo prodotto nell'Unione europea utilizzando celle solari anch'esse prodotte nell'Unione europea	Efficienza delle celle almeno pari al 23,5%
C	Modulo prodotto nell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea	Efficienza delle celle almeno pari al 24,0%

La verifica deve essere effettuata sul singolo prodotto: marca, modello, potenza nominale, categoria di iscrizione, data di iscrizione e, ove riportato, intervallo dei numeri di serie. La sola indicazione commerciale del produttore non è sufficiente.

Permanenza del requisito di origine europea

Il requisito di produzione nell'Unione europea resta applicabile ai moduli fotovoltaici. L'eliminazione del vincolo generale di origine europea per i beni tecnologici ordinari non si estende automaticamente al fotovoltaico: per le categorie ENEA B e C, l'origine europea del modulo e delle celle costituisce infatti un requisito tecnico speciale e autonomo.

Ne consegue che moduli extra-UE, anche se dotati di elevati livelli di efficienza, non risultano ammissibili qualora non soddisfino le condizioni richieste per l'iscrizione nelle categorie B o C del Registro ENEA.

Vincolo di autoconsumo e limite del 105%

Il dimensionamento dell'impianto deve essere determinato considerando una **producibilità massima attesa non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva**. La verifica non riguarda, quindi, la sola potenza nominale installata, ma la produzione annua attesa, determinata in funzione della potenza e delle ore equivalenti di producibilità.

Fabbisogno di riferimento

Somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per produrre energia termica destinata alla struttura produttiva.

Periodo di osservazione

Esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione preventiva al GSE.

Perimetro

Singola struttura produttiva, come individuata dalla disciplina attuativa; il calcolo non può essere effettuato indistintamente sull'intero gruppo o sull'intera impresa se vi sono più strutture produttive.

Effetto del limite

La quota di impianto eccedente il dimensionamento massimo non può concorrere alla determinazione del costo agevolabile.

L'eventuale immissione in rete di energia non determina, di per sé, l'esclusione dal beneficio. Resta tuttavia necessario dimostrare che l'investimento è finalizzato all'autoproduzione destinata all'autoconsumo e che il dimensionamento rispetta la soglia del 105%.

Ubicazione dell'impianto e componenti agevolabili

L'impianto può essere localizzato:

- sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva;
- su particelle differenti, purché connesso alla rete elettrica mediante POD esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva;
- nei casi di autoconsumo a distanza previsti dalla disciplina energetica, nella medesima zona di mercato della struttura produttiva.

Tra le spese potenzialmente agevolabili rientrano, nei limiti e alle condizioni previste:

- gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- trasformatori e misuratori funzionali alla produzione;
- servizi ausiliari di impianto;
- sistemi di accumulo asserviti all'impianto fotovoltaico.

Limiti massimi di costo

Il rispetto del limite del 105% non esaurisce le verifiche quantitative. Per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e per i relativi sistemi di accumulo, il costo agevolabile è inoltre soggetto ai **parametri massimi unitari** previsti dall'Allegato 1 al decreto attuativo. L'eventuale eccedenza rispetto ai massimali resta esclusa dalla maggiorazione fiscale.

Documentazione tecnica e contabile

Il rispetto dei requisiti deve essere comprovato da **una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da **un'attestazione equivalente** rilasciata da un ente di certificazione accreditato. L'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita **certificazione contabile**.

Procedura GSE e sequenza degli adempimenti

1. Comunicazione preventiva – Presentazione, per ciascuna struttura produttiva, dei dati relativi all'impresa, all'investimento, all'impianto e alla data prevista di entrata in funzione.

2. Conferma dell'investimento – Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, comunicazione del raggiungimento dell'acconto minimo del 20% del costo di ciascun bene.

3. Completamento – Trasmissione della comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni relative alla perizia tecnica e alla certificazione contabile.

4. Fruizione – La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui è trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo e il GSE abbia comunicato l'esito positivo delle verifiche.

Indicazioni operative

Si raccomanda di coinvolgere il tecnico incaricato prima dell'ordine, affinché verifichi il dimensionamento dell'impianto e la categoria ENEA dei moduli e di inserire nel contratto con il fornitore una specifica garanzia sulla conformità dei moduli alle categorie B o C e sulla consegna della documentazione di tracciabilità.

E' quindi fondamentale predisporre un fascicolo unico dell'investimento contenente dati energetici, progetto, preventivi, ordini, fatture, pagamenti, DDT, matricole, collaudi e attestazioni.

Sono applicabili, per quanto compatibili, le regole generali relative ai soggetti beneficiari, al periodo di effettuazione degli investimenti, alle aliquote di maggiorazione, alle cause di esclusione e decadenza e agli obblighi di conservazione documentale.

Riferimenti normativi essenziali

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436.
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, in particolare artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9 e Allegato 1.
- Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026, relativo ai termini e ai modelli di comunicazione.

Aggiornamento: 10 luglio 2026
